

## **SENATO**

5° Commissione (Bilancio)

24 marzo 2011

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni**)

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317**

La Commissione Programmazione economica, Bilancio,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

preso atto dell'intesa raggiunta tra il Governo e la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

premessi che

lo schema di decreto prevede che il livello complessivo delle risorse destinate alla funzione sanitaria sia fissato in modo da essere compatibile con le esigenze di finanza pubblica e con gli impegni in tal senso assunti dall'Italia in sede comunitaria, in modo sostanzialmente analogo a quanto già avviene ed idoneo a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

i costi *standard*, come definiti e in concreto utilizzati nel procedimento di determinazione dei costi *standard*, svolgono essenzialmente la funzione di *benchmark* rispetto al quale le regioni misureranno il grado di efficienza ed appropriatezza delle loro prestazioni, e di parametro per la valutazione *ex post* della congruità delle risorse complessivamente destinate al Servizio sanitario nazionale;

nel riparto del Fondo sanitario nazionale il criterio di maggior rilievo sarà rappresentato dall'estensione pressoché generalizzata ad ogni sotto settore della spesa sanitaria del principio della popolazione pesata;

risultano equilibrati e condivisibili, per i profili finanziari di competenza, i contenuti dello schema di decreto nonché i contenuti del testo del parere elaborato dal relatore onorevole Corsaro in seno alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sulla

base del relativo dibattito, nonché i contenuti delle corrispondenti parti del parere elaborato dal secondo relatore onorevole Boccia;

esprime parere favorevole

e invita altresì il Governo:

a considerare che, con riferimento all'articolo 11, al comma 1, lettera *b*) e al comma 4, lettera *c*), sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di prevedere un parametro dinamico per la definizione delle quote dell'addizionale all'IRPEF destinate rispettivamente al finanziamento delle funzioni LEP e non LEP;

in tema di riduzione dell'IRAP, a considerare altresì la circostanza per cui, a decorrere dall'anno 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, possa ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle ed altresì possa disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, fermo restando in ogni caso il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ricorrendo a soluzioni praticabili anche per Regioni che siano obbligate, per insufficienza della loro capacità fiscale, a ricorrere al Fondo perequativo;

a prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6 sia espresso un parere parlamentare nonché che esso sia corredato di una relazione tecnica che ne evidenzi le conseguenze di carattere finanziario (analogamente a quanto è stato previsto nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determinerà i fabbisogni *standard* di Comuni e Province);

a considerare altresì che, in caso di riduzione, l'aliquota dell'addizione regionale all'Irpef possa assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8;

in relazione alla destinazione dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a ribadire, quale parte integrante della finanza provinciale, quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, ed a voler dare pronta attuazione, decorso il termine di un anno ivi previsto ed in assenza dell'intesa fra Regione e Provincia, alla destinazione a ciascuna provincia di una quota del gettito dei proventi ricavati dalle Regioni dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi del predetto decreto legislativo n. 85 del 2010;

in relazione all'articolo 9, con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e agli obiettivi di servizio, a considerare, conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la possibilità che, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di

finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, si propongano norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

a considerare l'obiettivo di fondo per cui, in sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, siano previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.